

Codice A1817A

D.D. 8 novembre 2017, n. 3690

**Istanza da parte del Comune di Verbania per taglio vegetazione negli alvei e sulle sponde dei Torrenti San Bernardino e San Giovanni**

Vista la richiesta in data 13/10/2017 (ns. prot. 48892/A1817A del 18/10/2017), presentata dal Comune di Verbania, intesa ad ottenere l'autorizzazione al taglio di piante negli alvei e sulle sponde dei Torrenti San Bernardino e San Giovanni, nel tratto indicato nelle planimetrie allegate; visto che il comune di Verbania intende effettuare i lavori di taglio piante in esecuzione diretta a mezzo di servizio di volontariato di protezione civile e/o nell'ambito di progetti sociali; effettuati gli accertamenti con apposito sopralluogo in data 19/10/2017; visto che i lavori in oggetto si configurano come un intervento di manutenzione ordinaria al fine di ripristinare l'efficienza idraulica all'interno di alvei attivi.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- visto il R.D. n. 523/1904,
- Visto il D.lgs n. 112/1998,
- Vista la L.R. n. 44/2000;
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- Vista la D.G.R. n. 38/2008;
- Vista la D.D. n. 18/14.00 del 08/01/2010;
- Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 15/02/2010 e s.m.i..

*determina*

1. di autorizzare il comune di Verbania, ai soli fini idraulici, a eseguire il taglio vegetazione negli alvei e sulle sponde dei Torrenti San Bernardino e San Giovanni, come da planimetria allegata e nel rispetto delle sottoindicate prescrizioni:
  - in corrispondenza di opere difesa (scogliere, platee e briglie) è consentito il taglio a raso della vegetazione;
  - a monte e a valle di attraversamenti, pedonali e carrabili, è consentito il taglio a raso della vegetazione per tratti di lunghezza pari a 100 metri;
  - al di fuori dei tratti di cui ai punti precedenti, è consentita la ceduzione senza rilascio di matricine;
  - il comune di Verbania, prima dell'inizio dei lavori, dovrà dare comunicazione allo sportello Forestale regionale competente per territorio;
  - le aree di stoccaggio temporaneo del materiale legnoso dovranno essere dislocate esternamente alle fasce di esondazione dei corsi d'acqua;
  - il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche o private e da non ledere diritti di terzi; il comune di Verbania è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- il taglio delle piante dovrà essere condotto nel rispetto del Reg.Reg. n.4 del 15.02.2010 e s.m.i. e in conformità delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola;
- 2. la presente autorizzazione ha validità di giorni 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di notifica del presente atto;
- 3. con la presente determinazione è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Ing. Giovanni Ercole